



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



ORDINE CONSULTI DEL LAVORO
■ Consiglio Provinciale di Trento

Provincia autonoma di Trento

Consulti del lavoro
- Consiglio nazionale dell'Ordine

Consulti del lavoro della Provincia di Trento
- Consiglio dell'Ordine Provinciale di Trento

“Protocollo programmatico ed operativo per la collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e i Consulti del lavoro della Provincia di Trento, nell'ambito del Progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese”

Tra:

la Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dott. Ugo Rossi;

Consulenti del lavoro – Consiglio nazionale dell’Ordine, (di seguito “Consulenti”), rappresentato dal Presidente dott.ssa Marina Elvira Calderone;

Consulenti del lavoro della Provincia di Trento - Consiglio dell’Ordine Provinciale di Trento, (di seguito “Consulenti”), rappresentato dal Presidente dott. Mauro Zanella.

In un contesto socio-economico nel quale la responsabilità sociale dell’impresa è patrimonio della collettività e l’etica del lavoro un canone imprescindibile, la Provincia autonoma di Trento e gli altri attori istituzionali sono chiamati ad individuare modalità di presidio della regolarità retributiva, anche individuando metodi sussidiari ed innovativi rispetto all’attività di controllo e di ispezione. Il tema assume rilevanza sociale, per la tutela dei diritti del lavoratore, ma anche per i connessi risvolti a tutela del gettito in materia previdenziale, assicurativa e fiscale e riveste altresì un carattere di assoluta preminenza nella tutela della concorrenza e nei rapporti intrattenuti dal datore di lavoro con il sistema, pubblico e privato, nel quale lo stesso opera.

La Costituzione, all’articolo 41, secondo comma, dispone che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Per realizzare una disciplina in grado di assecondare le innovazioni e l’evoluzione dei mercati favorendo il perseguimento degli obiettivi di

tutela e salvaguardia dell'integrità del mercato stesso nonché di promozione della trasparenza ed efficienza, si ritiene necessario intervenire attraverso misure che possano esercitare una influenza positiva sul mercato, intendendo quest'ultimo non solo come luogo di produzione, ma come spazio in cui agiscono assieme imprese, lavoratori e consumatori dei beni e servizi prodotti. Tali obiettivi possono essere efficacemente presidiati anche tramite l'adozione di innovativi modelli di controllo che affiancano le modalità ordinarie.

Con deliberazione della Giunta provinciale dell'11 gennaio 2008, n. 10, è stato approvato il protocollo d'intesa in materia di "Certificazione della regolarità retributiva", successivamente siglato in data 16 gennaio 2008 tra la Provincia autonoma di Trento, Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro (INAIL), Consiglio nazionale consulenti del lavoro, Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di Trento. Lo stesso è volto alla diffusione della legalità delle condizioni di lavoro, in particolare di quelle retributive, attraverso le certificazioni operate dai Consulenti del lavoro rispetto alla correttezza dei trattamenti retributivi corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti. E' prevista quindi, l'abilitazione dei Consulenti del lavoro quali soggetti certificatori della regolarità dei trattamenti retributivi corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro assistiti.

Nella medesima direzione si muove, più recentemente, il Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e i Consulenti del lavoro sottoscritto in data 15 gennaio 2014, che ha promosso il


**Ministero dell'Economia
e delle Finanze**
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
WDRKND01
20/08/2018 09:52:32
E148C6ZF99E5FA48
01171068053986
IDENTIFICATIVO
0 17 106805 398 6

0 1 17 106805 398 6

L'applicazione e la diffusione di ASSE.CO risulta coerente, tra l'altro, con gli obiettivi prefissati dal legislatore statale all'articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, ove si dispone che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese nonché

assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese. Nel medesimo atto si dispone, altresì, che le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformino le attività di controllo di loro competenza ai principi e criteri direttivi ivi indicati, tra cui è previsto quello della proporzionalità dei controlli al rischio inerente all'attività controllata.

I suddetti principi e criteri direttivi per i controlli sulle imprese hanno formato oggetto di intesa, il 24 gennaio 2013, nell'ambito della Conferenza Unificata.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 368 del 12 marzo 2018, recante in oggetto: *“Programma di gestione 2018. Approvazione degli obiettivi, aggiornamento del Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione e individuazione degli "atti riservati" ai dirigenti generali.”*, è stato confermato l'obiettivo discendente dal Piano di Miglioramento *“3.3.1PM.1. Prosecuzione delle azioni previste nel Piano di razionalizzazione dei controlli sulle imprese”*, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 479 del 31 marzo 2017.

Considerate le caratteristiche di ASSE.CO. la Provincia autonoma di Trento ritiene di valorizzare tale strumento nelle attività di vigilanza, sia in ordine alla regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro – anche qualora tale funzione interessi i rapporti di lavoro instaurati nell'ambito

delle attività imprenditoriali subordinate al rilascio di titoli di concessione o autorizzazione nel settore delle cave nonché nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture – sia con riferimento all'ambito della salute e sicurezza del lavoro per quanto espresso nel Protocollo d'Intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e della vigilanza sanitaria.

Si ritiene altresì che ASSE.CO possa avere rilievo nell'ambito delle procedure di appalto, con riferimento all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

In tale direzione la Provincia sostiene misure di contribuzione volte a favorire processi innovativi di discontinuità organizzativa, che siano finalizzati all'adozione di prassi etiche che possano sostenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema socio-economico.

In tale contesto la collaborazione con l'Ordine professionale dei Consulenti del lavoro appare altresì attuativa dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, che dispone che le direttive adottate ai sensi del comma 1, siano formulate osservando determinati principi e criteri, tra i quali, quello di cui alla lettera d) del medesimo comma, recante: “collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarità”;

Le parti concordano in ordine al fatto che il sostegno alla diffusione di ASSE.CO possa fungere da importante leva per la germinazione di nuove prassi, per la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza dei

processi di lavoro e per lo sviluppo della concorrenza virtuosa tra le imprese.

Tutto ciò premesso:

- visti gli atti citati in premessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premessa)

La premessa costituisce parte essenziale e viene qui integralmente richiamata.

Art. 2

(Finalità del protocollo)

Tramite la valorizzazione dell'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro, ASSE.CO, le parti promuovono la diffusione della legalità del lavoro, la semplificazione delle attività di presidio e controllo e l'adozione di modelli organizzativi virtuosi.

Art. 3

(Oggetto del protocollo)

In coerenza con il Progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese, le Parti concordano di attuare le seguenti iniziative comuni, con particolare riferimento agli ambiti richiamati in premessa, ed in particolare, al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili ed a tal fine la Provincia:

A) orienta l'attività di vigilanza in materia di regolarità dei rapporti di lavoro, in via assolutamente prioritaria, nei confronti delle imprese prive della ASSE.CO, fatta eccezione delle seguenti ipotesi:

- specifica richiesta di intervento;
- indagine demandata dall'A.G. o da altra Autorità amministrativa;
- controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente;

B) assegna ad ASSE.CO. il ruolo di criterio di orientamento con riferimento all'attività di controllo in materia di salute e sicurezza del lavoro per quanto espresso nel Protocollo d'Intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e di vigilanza sanitaria;

C) riconosce ad ASSE.CO. il ruolo di elemento di valutazione dell'offerta nell'ambito dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa in procedure di appalto;

D) sostiene le imprese che si impegnano all'adesione ad ASSE.CO per un periodo minimo di anni 5 (cinque) con misure di contribuzione di cui alla l.p. n. 6/1999, compatibilmente con le risorse provinciali a disposizione, individuando tale asseverazione come uno strumento volto a sostenere processi innovativi di discontinuità organizzativa e strumento di promozione dell'etica aziendale, finalizzati all'adozione di prassi che possano contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema socio-economico;

L'Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di Trento assicura, per la propria parte:



E) l'adeguamento delle procedure di asseverazione definite da protocollo nazionale di ASSE.CO agli standard richiesti dalla Provincia autonoma di Trento, come sotto precisati:

- rispetto del Protocollo d'intesa del 22 febbraio 2013, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 del 14 ottobre 2016, nell'ambito di appalti di servizi;
- rispetto del CCNL e/o CCPL, in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 30 d.lgs. n. 50/2016; art. 43, l.p. n. 26/1993), nell'ambito degli appalti di lavori;
- rispetto del CCNL e CCPL in vigore nel settore delle cave (l.p. n. 7/2006);
- verifica dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni dovute ai lavoratori;

Le Parti congiuntamente si impegnano infine:

F) alla definizione di un modello di attestazione comprovante l'effettivo e puntuale rispetto degli standard indicati alla lettera E);

G) a sostenere altresì la diffusione della conoscenza di questo protocollo e di quanto in esso previsto, anche tramite iniziative comuni.

Art. 4

(Metodologia di collaborazione)

Ai fini del presente Protocollo operativo, le Parti si impegnano ad attivare rapporti di reciproca collaborazione ispirati ai principi generali di lealtà, integrità, correttezza e trasparenza.

Le Parti quindi si impegnano a:

- condividere le rispettive conoscenze, anche relative alle metodologie adottate, al fine di raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui agli art. 2 e 3 in un'ottica di sempre maggiore efficienza ed efficacia;
- collaborare tra loro al fine di garantire l'efficace coordinamento;

Art. 5

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo non prevede oneri finanziari. Le parti concordano di mantenere a carico di ciascuna le spese emergenti dall'attuazione delle attività e delle azioni previste dall'art. 3.

Art.6

(Durata Protocollo attuativo)

La validità del presente Protocollo operativo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è a tempo indeterminato. E' fatta salva la facoltà delle parti di fornire motivata disdetta.

Art. 7

(Oneri fiscali)

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Parte Seconda della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ed è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai

sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte Prima, Allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo è a carico della Provincia autonoma di Trento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

PRESIDENTE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ugo Rossi

PRESIDENTE - CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL
LAVORO

Marina Elvira Calderone

PRESIDENTE - CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI
TRENTO CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DI TRENTO

Mauro Zanella

